



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON
ANNESSE CAMPO DI PADEL, SITA IN VIA GRAMSCI/SPADOLINI

CODICE C.I.G. **A037BF3021**

I N D I C E

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SPORTIVO
- ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO
- ART. 5 - CORRISPETTIVO E CANONE
- ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 7 - MANUTENZIONI E SPESE DI GESTIONE ART. 8 - CLAUSOLE SOCIALI
- ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB CONCESSIONE
- ART. 10 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- ART. 14 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
- ART. 15 - TARIFFE
- ART. 16 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
- ART. 17 - PENALI E REVOCA
- ART. 18 - RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO
- ART. 19 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA
- ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE
- ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CODIGORO
- ART. 22 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- ART. 23 - CONTROVERSIE
- ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione della Piscina Comunale con annesso campo di PADEL ubicata in Via Gramsci/Spadolini con le modalità indicate nel presente capitolato.
2. Gli edifici e le aree nei quali dovrà essere svolto il servizio sono quelli descritti all'articolo seguente ed individuati nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante del capitolato (allegato A).
3. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti l'uso del bene.
4. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario eventualmente impiegato.
6. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benessere dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL CENTRO SPORTIVO

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.
2. L'impianto della piscina comunale, è composta da un corpo di fabbrica principale e da un'area scoperta.
 - 2.1 All'interno del corpo di fabbrica principale, blocco piscina di mq 1.447, sono ubicati:
 - a. sala vasca di mq 700,00;
 - I locale destinato a ginnastica prenataloria;
 - II deposito attrezzi di pulizia;
 - III bagnino mq 23,00
 - IV locali per deumificatori mq 23,00
 - V vasca natatoria mq 310,00
 - b. spogliatoi
 - I personale mq. 7,90 - bagno mq 4,85
 - II personale mq. 6,00 - bagno mq 6,35
 - III istruttori mq 21,70 – bagno mq 5,55
 - IV istruttori mq 13,71 – bagno mq 10,80
 - V uomini mq 125,50–bagni mq 15,00–docce mq 12,50–cabine mq 10,60–spogliatoi mq 31,30
 - VI donne mq 114,80–bagni mq 14,90–docce mq 12,85–cabine mq 16,00–spogliatoi mq 33,90
 - c. locale reception mq 14,10
 - d. pronto soccorso mq 17,58 – bagno mq 12,80
 - e. locale spettatori mq 63, 83 – mq 19,75 – mq 8,90
 - f. ingresso/corridoio mq 162,87
 - g. percorso piedi nudi mq 30,73
 - h. locali accessori mq 30,00
 - i. centrale idrica mq 132,00 (interrato)
 - j. locale bar servizi mq 14,30;
 - 2.2 Nell'area esterna si trovano:
 - a. centrale tecnologia mq 44,62
 - b. parcheggio interno in condivisione con palazzetto dello sport
 - c. verde attrezzato mq 950,00 circa

- d. il Campo di PADEL regolamentare costituito da
3. Il campo di PADEL è costituito da:
- a. Campo da gioco dimensioni mt 10x20 delimitato da rete metallica in ferro zincato e da vetri temperati e certificati;
 - b. Impianto d'illuminazione composto da n° 8 proiettori a led.
4. Tutti i sopra elencati spazi sono affidati al concessionario che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell'affidamento alle condizioni tutte stabilite nel presente capitolato.
5. Non formano oggetto di concessione le attrezzature necessarie al funzionamento dell'eventuale bar/attività commerciale che sono a carico del Concessionario.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha una durata limitata alla stagione agonistica 2024 con decorrenza dalla consegna formale dell'impianto mediante redazione del verbale di cui al successivo art. 4. È escluso ogni tacito rinnovo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni dell'appalto per un periodo non superiore a n°1 anni. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste patti e condizioni previste dall'appalto.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 4 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario. Dal verbale dovranno risultare lo stato di conservazione dell'impianto e delle sue strutture, la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature nonché indicazioni particolareggiate circa lo stato di fatto dell'intero impianto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà:

- a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la piscina comunale nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato;
 - b) nelle entrate derivanti dall'uso del bar/attività commerciale, annesso alla struttura, o dall'eventuale contratto di locazione;
 - c) **(qualora richiesto)** il contributo sulle spese relative alle utenze, previsto in sede di offerta.
2. L'importo del prezzo cui al primo comma lett. c) è corrisposto al Concessionario annualmente dal Comune dietro presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative utenze.

ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà usare gli impianti e le attrezzature esclusivamente per le attività sportive, ricreative e di formazione sportiva compatibili con il servizio oggetto dell'appalto.
2. Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento dell'impianto per almeno sei giorni alla settimana con apertura per non meno di otto ore al giorno.
3. Qualora nelle ore di apertura l'impianto risultasse inagibile per cause imputabili al Concessionario, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00. Si applica l'art. 17.
4. Durante tutto l'orario di apertura giornaliera dell'impianto il Concessionario dovrà altresì garantire il salvamento a cura di personale specificamente a ciò abilitato.
5. Il Concessionario dovrà garantire le condizioni di sicurezza relative all'accesso, alla permanenza ed alla uscita degli utenti.
6. Il Concessionario, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC e dovrà correttamente e puntualmente eseguire il servizio richiesto, che si articola nei seguenti adempimenti:

- a) ogni onere per la custodia e conduzione dell'impianto natatorio ivi compresa l'assistenza ai bagnanti con la presenza di un numero di addetti in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto, oltre ad un numero di addetti in possesso del brevetto di primo grado, rilasciato dai competenti organi conforme alle norme vigenti che disciplinano le rispettive materie; detto personale dovrà inoltre essere in possesso di adeguata esperienza professionale maturata;
 - b) ogni onere per la custodia e conduzione dell'impianto di PADEL ivi compresa l'assistenza con la presenza di un addetto in possesso di adeguata esperienza professionale maturata;
 - c) apertura, chiusura, guardiania degli impianti, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
 - d) richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento della struttura;
 - e) pulizie giornaliere e periodiche degli ambienti, della vasca natatoria e del campo di PADEL, con prodotti specifici a carico del gestore;
 - f) pulizia delle aree esterne, taglio delle erbe, manutenzione ed irrigazione dei tappeti erbosi adiacenti gli impianti;
 - g) ogni onere inerente il mantenimento a norma dell'impianto, degli spogliatoi e dell'intero ambiente;
 - h) spese relative a materiale rapido di consumo e simili;
 - i) conduzione, manutenzione e controlli igienico-sanitari;
 - j) adempimenti relativi alla sicurezza del personale impiegato e degli utenti;
 - k) individuazione del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs 81/2006 e del DM 18.03.96 (norme sicurezza negli impianti sportivi) e successive modificazioni e integrazioni dandone comunicazione al Comune di San Ferdinando di Puglia;
 - l) controllo della sicurezza e segnalazione tempestiva di guasti comportanti interventi di straordinaria manutenzione al competente servizio comunale, attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire danni alle persone o al patrimonio;
 - m) gestione del servizio di assistenza ai bagnanti;
 - n) riscossione delle quote d'uso a carico dell'utenza;
 - o) osservanza del calendario di apertura;
 - p) cooperazione all'allestimento della vasca secondo le necessità delle associazioni sportive e dei gruppi di utenti, particolarmente in occasione di gare o manifestazioni sportive;
 - q) direzione dell'impianto con nomina di un Responsabile da comunicare all'atto dell'inizio della gestione;
 - r) tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte del Comune di San Ferdinando di Puglia;
 - s) tenuta in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicinali di consumo per apparati e altre attrezzature di pronto soccorso;
 - t) tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario. Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il Concessionario;
 - u) altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;
 - v) garantire la gestione dell'eventuale bar annesso all'impianto a favore dell'utenza. La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al funzionamento del bar sono a carico del Concessionario o del gestore;
7. Il Concessionario dovrà inoltre:
- a. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap nell'ambito delle attività comunali volte a favorire e sviluppare lo sport;
 - b. consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate e organizzate dal Comune;
 - c. favorire l'uso delle attrezzature sportive da parte degli istituti scolastici, anche in orario scolastico;

- d. Consentire l'accesso alle associazioni sportive concessionarie di spazi-acqua e spazi-attrezzature diverse secondo il piano di utilizzo definito annualmente dall'Amministrazione Comunale;
- e. Rispettare le norme comunali per l'uso dell'impianto.

ART. 7 — MANUTENZIONI E SPESE DI GESTIONE

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti, compresi tutti gli interventi da attuare con continuità temporale al fine di conservare la funzionalità degli impianti e la sicurezza degli utilizzatori, fra i quali i parametri chimico-fisici dell'acqua, con l'obbligo di rispettare la temperatura minima prevista dalle disposizioni vigenti, osservando le norme in materia di ricambio idrico giornaliero di almeno il 10% della portata base.

2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario:

- a) tinteggiature e riparazione di rivestimenti;
- b) riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi idrosanitari ed armadietti;
- d) sostituzione di parti dei rivestimenti della vasca natatorie comprese le canaline laterali;
- e) sostituzione di tutti i componenti elettrici in avaria;
- f) tagli periodici, irrigazioni e rifusioni nelle zone verdi a prato;
- g) la pulizia delle aree esterne dell'impianto;
- h) ogni intervento per il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto di circolazione dell'aria;
- i) tutti gli oneri relativi ai consumi di acqua e combustibile, nonché la manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e di riscaldamento, compresi i materiali per la disinfezione dell'acqua.

L'elenco degli interventi su indicati non è da considerarsi esaustivo, essendo comunque posto a carico del Concessionario ogni intervento di ordinaria manutenzione necessario per la fruibilità delle strutture e degli impianti.

3. Le decisioni inerenti la conduzione degli impianti tecnologici e di riscaldamento dovranno essere assunte previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

4. Gli interventi eseguiti dovranno comunque osservare le norme di prevenzione incendi e quelle inerenti i locali di pubblico spettacolo, in quanto applicabili.

5. Il Concessionario è obbligato a mantenere l'impianto in perfetto stato di conservazione e di funzionalità sino al termine della gestione.

6. Sono a carico del Concessionario tutti i costi relativi alle utenze dell'impianto sportivo, ed in particolare i costi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, spese telefoniche, tassa per la raccolta dei rifiuti, canoni di fognatura e depurazione. Il Concessionario dovrà volturare a se medesimo i relativi contratti entro 30 giorni dalla consegna della struttura sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi.

7. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte del Concessionario.

8. E' fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

9. Le opere che comportano modifiche dell'aspetto esteriore dell'impianto o la collocazione di macchinari speciali all'interno dello stesso, devono essere autorizzate dal Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente normativa. Ai fini del rilascio dell'eventuale titolo autorizzatorio edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e/o di una polizza fidejussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023. Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 cc, senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 cc. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

ART. 8 - CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto della concessione e in base a quanto previsto dall'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 il concessionario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'ex affidatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario. Il Concessionario, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'ex affidatario e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'affidatario uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 36/2023

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB CONCESSIONE

1. Il contratto di concessione non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Non è ammessa la sub concessione, neanche parziale, dell'impianto salvo quanto espressamente previsto dal comma successivo.
3. Il concessionario può avvalersi, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, di altre imprese specializzate esclusivamente per:
 - a) la gestione del bar/attività commerciale annesso all'impianto;
 - b) gestione dell'impianto di trattamento delle acque e relativa assistenza tecnica;
 - c) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria;
 - d) servizi di pulizia;
 - e) servizi di manutenzione del verde;
 - f) gestione del servizio di vigilanza e controllo.
4. Nel caso di affidamento a terzi delle parti di servizio suindicate, resta impregiudicata ogni responsabilità in capo all'aggiudicatario.
5. Nei rapporti tra Concessionario ed i terzi affidatari il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i soggetti.

ART. 10 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 16;
 - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
 - c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) cessione della concessione;
 - g) omessa partecipazione a titolo gratuito, di utenti normodotati e con disabilità, autorizzati dal Comune tramite i servizi sociali
2. L'affidamento può essere revocato o sospeso nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - c. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

- e. gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - f. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - g. sospensione o abbandono del servizio senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - h. reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura.
4. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel presente Capitolato.
2. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.
3. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.
4. Il personale utilizzato dal Concessionario, dipendente e/o volontario, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Prima della consegna dell'impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
6. Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
 - a) Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
 - b) Garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario. Dette polizze assicurative devono essere depositate presso il Comune entro il termine di 30 giorni dalla consegna dell'impianto documentata dal verbale di consegna.

ART. 12 — GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia da fornire da parte del Concessionario, a titolo di garanzia definitiva per la corretta esecuzione della presente convenzione viene determinata in relazione all'impianto sportivo da affidare in concessione, all'entità degli interventi e alla natura degli impegni contrattuali che il Concessionario deve assumere nei confronti del Comune e comunque in misura non inferiore al 10% del valore stimato della presente convenzione, corrispondente ad € 12.039,23. La garanzia può essere prestata nelle forme previste dall'art. 117 D.Lgs. 36/2023.
2. Tale garanzia dovrà prevedere la deroga all'art. 1957 c. 3 del codice civile e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. In caso di escussione parziale o totale il concessionario dovrà reintegrare la garanzia fornita.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il Concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
5. Il Concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 14 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. Nell'ambito del complesso sportivo al Concessionario è consentito:
 - a) l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
 - c) il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - d) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in genere;
 - e) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 15 - TARIFFE

1. Le tariffe per le prestazioni di base sono deliberate dalla Giunta Comunale. Le tariffe per le prestazioni diverse da quelle di base sono stabilite dal gestore in base al piano tariffario presentato in sede di Offerta Tecnica.
2. I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di corrispettivo per la gestione dell'impianto.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

ART. 16 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.
2. A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il Concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
3. A fini notiziali il Concessionario presenta, entro il termine di scadenza della concessione, all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione finanziaria.
4. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Il rendiconto deve contenere l'indicazione del numero degli abbonamenti e delle presenze.

5. Qualora il Concessionario non provveda a comunicare entro i termini previsti il rendiconto della gestione finanziaria e/o la relazione dell'andamento della gestione si applica una penale nella misura stabilita dall'art. 17.

6. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 17 - PENALI E REVOCA

1. Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

2. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

3. Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità. L'importo della penalità verrà detratto dal prezzo pattuito a titolo di contributo.

4. Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- a) Per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal presente Capitolato entro i termini richiesti per l'esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
 - b) Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di chiusura;
 - c) Per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a € 200,00 (euro duecento/00) per ogni intervento omesso;
 - d) Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni violazione;
 - e) Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00), nonché di € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo;
 - f) Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo di ogni impianto, una penale € 100,00 (cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);
 - g) Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari del Comune o altri incaricati dall'amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni singola contestazione;
 - h) Per la ritardata presentazione del rendiconto della gestione finanziaria e/o della relazione dell'andamento di cui all'art. 16 entro i termini stabiliti, una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - i) Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni contestazione
 - j) Per ogni altra violazione diversa da quelle su indicate una penale di importo compreso tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 2.000,00 (duemila/00).
5. Il Comune può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi:
- a) realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;
 - b) attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;
 - c) scioglimento e/o estinzione del Concessionario;
 - d) cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;
 - e) grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto.

6. Il Comune, per qualsivoglia esigenza di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del Concessionario.

ART. 18 - RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà del Comune.
2. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.
3. Il Concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione d'affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.
5. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale di riconsegna.

ART. 19 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla Legge.

ART. 21. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 comma 3 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Ferdinando di Puglia, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 22. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della concessione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente concessione. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la concessione, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore a gare o appalti.

4. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, per quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dal Concessionario nello svolgimento del servizio, lo stesso assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati.

5. I dati potranno essere trattati dal Concessionario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato tecnico.

6. Trattandosi di dati personali e/o sensibili, il Concessionario nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.

7. Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Concessionario, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Comune di San Ferdinando di Puglia e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dal Concessionario alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune ne faccia richiesta. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte del Concessionario di conservazione di alcuni dati personali e/o sensibili ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, fiscale e amministrativa.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Qualsiasi azione giudiziaria presso il foro competente del Comune di San Ferdinando di Puglia.

ART. 24 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), del Codice Civile in materia contrattuale ed alle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.